



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE GENERALE
Depositate in Data 22/04/2022
h.c.06 *[Signature]*

**SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI,
PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LE TELECOMUNICAZIONI**

**Modifiche e integrazioni al Decreto Legge n. 35 del 15 marzo 2022
“MISURE RESTRITTIVE ATTUATIVE DELLA DECISIONE 2014/145/PESC DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO DEL 17 MARZO 2014”**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

DELL' ARTICOLO 4

(Divieto di ingresso e di transito)

1. Fermo restando le disposizioni attualmente in vigore per la mobilità verso il territorio della Repubblica di San Marino, è vietato l'ingresso o il transito in Repubblica ai nominativi inseriti nell'Allegato.
2. Il medesimo divieto si applica alle persone fisiche individuate negli Allegati come associate ai nominativi anch'essi ivi presenti.
3. I commi che precedono non si applicano per l'ingresso in territorio di cittadini sammarinesi.
4. I divieti per i nominativi listati e loro associati, non si applicano qualora San Marino sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
 - c) in qualità di paese che ospita l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
 - d) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.
5. I divieti per i nominativi listati e loro associati indicati negli Allegati, non si applicano allorché l'ingresso o il transito siano giustificati da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina.
6. In caso di autorizzazione da parte del CMR alle istanze di deroga ai divieti di cui al presente articolo, la stessa è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
7. Coerentemente con quanto previsto agli articoli 11 e 12, i divieti di cui al presente articolo vengono meno in caso di cancellazione del nominativo dall'elenco dell'Allegato e nel caso di suo erroneo inserimento.
8. **Il CMR, coerentemente con quanto previsto dalla Decisione e dal Regolamento tempo per tempo vigente, con proprio provvedimento, può stabilire deroghe alle misure di cui al presente articolo.**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in data 22/06/2022
h. 12.06

**SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI,
PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LE TELECOMUNICAZIONI**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

DELL' ARTICOLO 6

(Deroghe all'applicazione delle misure di congelamento)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 il CMR può autorizzare, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni beni o fondi congelati, dopo aver accertato che tali beni o fondi siano:
 - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'Allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei beni o fondi congelati;
 - d) destinati ad effettuare spese straordinarie.
2. In deroga all'articolo 5, l'Autorità Giudiziaria può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni beni o fondi congelati, a condizione che:
 - a) i beni o fondi siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'Allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa in San Marino o di una decisione giudiziaria esecutiva, prima o dopo tale data; ●
 - b) i beni o fondi siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione; ●
 - c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'Allegato; ●
 - d) il riconoscimento della decisione non sia contrario ai principi generali dell'ordinamento.
3. I divieti di cui all'articolo 5 non ostano a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, tale entità o tale organismo è stato inserito nell'elenco dell'Allegato, purché il pagamento non sia percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo dell'Allegato.
4. L'articolo 5, non osta a che gli istituti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'istituto finanziario informa senza indugio il CMR e l'Agenzia in merito a tali transazioni.
5. I divieti di cui all'articolo 5 non si applicano al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 - 882 312
F +378 (0549) 882 814



**SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI,
PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LE TELECOMUNICAZIONI**

b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure;

c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse o esecutive in San Marino;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure.

6. Il CMR, coerentemente con quanto previsto dalla Decisione e dal Regolamento tempo per tempo vigente, con proprio provvedimento, può stabilire deroghe alle misure di congelamento cui all' articolo 5.

UFFICIO DEL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Depositato in Data 22/04/2022
412:06 [signature]

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814